

Comune di POMARANCE

Provincia di Pisa

The coat of arms of Pomarance is centered in the background. It depicts a rampant bull, a symbol of strength and courage, surrounded by a wreath of oak and olive branches. The oak leaves are on the left and the olive branches are on the right, tied together at the bottom with a ribbon.

Regolamento per la DISCIPLINA delle ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 30/12/1998.

ENTRATA IN VIGORE: 01/01/1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 29/02/2000.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 28/02/2002.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 10/03/2005.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 28/03/2007.

INDICE

TITOLO I° - Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II° - Entrate comunali

Art. 2 – Definizione delle Entrate

Art. 3 – Regolamentazione delle Entrate

Art. 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III° - Gestione delle Entrate

Art. 6 – Forme di gestione delle entrate

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate

Art. 8 – Attività di verifica e controllo

Art. 9 – Poteri ispettivi

Art. 10 – Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Art. 11 – Sanzioni

TITOLO IV° - Attività di riscossione

Art. 12 – Forme di riscossione e criteri applicativi dei rimborsi

Art. 13 – Formazione dei ruoli

TITOLO V° - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 14 – Tutela Giudiziaria

Art. 15 – Autotutela

Art. 16 – Accertamento con adesione

TITOLO VI° - Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 – Disposizioni finali

Art. 18 – Disposizione transitorie

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1: Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08.06.1990 n° 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.02.1995 n° 77, e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad integrare le specifiche discipline in materia di entrate, in conformità ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, con lo scopo di finalizzare il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali al raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio del Comune, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TITOLO II°

Entrate comunali

Art. 2: Definizione delle Entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3: Regolamentazione delle entrate

1. La potestà regolamentare del Comune relativa alle proprie entrate, anche tributarie, si esplica nelle forme e nel rispetto dei principi generali previsti dal Decreto Legislativo 446/97, e successive modificazioni.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga esercitata la facoltà regolamentare di cui al comma 1, e per quanto eventualmente non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.
4. A decorrere dall'01/01/2007 il Comune provvede, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n° 446/97, e successive modificazioni, alla riscossione diretta dei tributi di propria spettanza. Pertanto, oltre all'Imposta comunale sulla pubblicità,

al diritto sulle pubbliche affissioni, al Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, sono riscossi tramite appositi conti correnti postali intestati al Comune oppure tramite versamento diretto in Tesoreria comunale anche l'Imposta Comunale sugli Immobili e la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Le singole modalità di riscossione sono disciplinate nei relativi regolamenti.”.

Art. 4 : Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe .

1. Le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi vengono determinate a norma di legge con apposita deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio, nel rispetto delle singole norme legislative e/o regolamentari e della salvaguardia dell'equilibrio economico di bilancio.

Art. 5 : Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei Regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni e esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Possono essere appositamente deliberate agevolazioni sui tributi, fino al 50% dell'importo dovuto, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
4. Il limite di esenzione per versamenti ordinari dei tributi dovuti a questo Ente è stabilito in € 12,00. Relativamente al diritto sulle pubbliche affissioni tale limite è fissato in € 3,00, considerando cumulabili eventuali commissioni presentate separatamente, ma aventi però il medesimo committente e il medesimo titolo dei manifesti. Lo stesso limite e la stessa procedura si applicano relativamente alla pubblicità temporanea.

TITOLO III° Gestione delle Entrate

Art. 6: Forme di gestione delle Entrate.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24,25,26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n° 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n° 142;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della Legge 8 giugno 1990, n° 142, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446;

d) affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 o ai concessionari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi di legge.
3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7 : Soggetti responsabili delle entrate.

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultino affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n° 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti e ad essi riconosciuti dalle disposizioni normative in materia.

Art. 8 : Attività di verifica e controllo.

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nell'ambito delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 07.08.90 n° 241, con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13, in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, e successive modificazioni, e come recepito e specificato all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 : Poteri Ispettivi.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 10: Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non avente natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, del periodo di riferimento, delle modalità e del termine per il versamento, degli eventuali termini ed autorità per l'impugnativa.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie, ed in mancanza di previsioni specifiche si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le spese di notifica degli atti tributari sono a carico del destinatario degli stessi.

Art. 11: Sanzioni.

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono previste dai Decreti Legislativi n° 471 – 472 e 473 del 23 dicembre 1997, e successive modificazioni, e si applicano secondo quanto dagli stessi stabilito.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata, secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7

TITOLO IV°

Attività di riscossione

Art. 12: Forme di riscossione e criteri applicativi dei rimborsi.

1. Il Comune può provvedere alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di propria spettanza secondo le seguenti modalità:
 - a) in proprio, secondo la procedura indicata dal Regio Decreto n° 639/10, nonché nelle forme associate previste dalla Legge n° 142/90, e successive modificazioni;
 - b) tramite i Concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto Presidente della Repubblica n° 43/88, secondo la procedura prevista dal Decreto Presidente della Repubblica n° 602/73;
 - c) affidando la riscossione stessa ai soggetti e secondo le modalità previste alla lettera b), quarto comma , art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, e successive modificazioni.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del Decreto Legislativo n° 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del Regio Decreto 14-04-1910 n° 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al Decreto Presidente della Repubblica n° 602/73, modificato con Decreto Presidente della Repubblica n° 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del Decreto Legislativo n° 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo della riscossione.
4. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi comunali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato in € 16,53.
5. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma precedente, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
7. E' stabilito in € 16,53 il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso o al discarico di somme da parte del Comune. Tale limite si intende comprensivo dei relativi interessi spettanti ai sensi di legge.
8. Al fine di agevolare il contribuente nel pagamento delle somme dovute, relativamente al diritto sulle pubbliche affissioni, all'imposta comunale sulla pubblicità e al canone occupazione di spazi ed aree pubbliche, è previsto, accanto alle forme di pagamento già disciplinate, anche il versamento diretto effettuato presso la Tesoreria comunale.
9. In caso di versamenti di tributi locali erroneamente effettuati presso il Comune di Pomarance anziché in altro Comune, si provvederà a trasferire, all'Amministrazione competente, la sola somma erroneamente versata, senza interessi. A tal fine il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, con allegata documentazione comprovante la natura dell'errore.
10. Al fine di poter operare le compensazioni previste dall'art. 8 comma 1 della Legge 27/07/2000 n° 212, il contribuente cui è stato verificato dal Comune il diritto al rimborso, rivolge apposita istanza all'Ente che, accertatene le condizioni di fattibilità, provvede ad autorizzarla entro 60 giorni. Nel caso di notifica di avvisi di liquidazione, accertamento o atti di irrogazione delle sanzioni, il contribuente, qualora risulti a sua volta in credito d'imposta, potrà presentare all'Amministrazione comunale apposita istanza, al fine del conguaglio dovuto con quanto riscontrato a credito. Anche in tale casistica la compensazione deve sempre essere autorizzata preventivamente dal Funzionario responsabile del tributo entro 60 giorni dall'apposita istanza. Il contribuente è sempre tenuto a comunicare all'ufficio tributi l'avvenuta compensazione. Le compensazioni possono essere autorizzate solo per i tributi non riscossi tramite ruolo e solo per il medesimo tributo.
11. Nel caso di notifica di accertamenti riguardanti uno o più anni d'imposta per singolo tributo, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale o che non percepiscano alcun reddito, sia superiore a € 1.000,00, su richiesta del contribuente debitamente documentata e previa autorizzazione del Funzionario Responsabile, può essere rateizzato in 4 rate trimestrali. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata dal successivo

comma 13 del presente articolo. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 3.000,00, ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive, nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo da rateizzare. Le dilazioni di pagamento di cui al presente comma possono essere concesse soltanto nel caso in cui siano richieste entro 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento per il cui pagamento la dilazione è richiesta.

12. Per i contribuenti che versano in situazioni di temporanea e obiettiva difficoltà, nel caso di richiesta di sospensione o dilazione del pagamento, concessa dal Funzionario responsabile, di somme iscritte a ruolo in numero superiore a 12 rate mensili e fino ad un massimo di 60, ovvero per la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili, è comunque dovuta la stipula di apposita polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. Per la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 12 rate mensili, tale polizza fidejussoria o fidejussione bancaria è dovuta solo se l'importo iscritto a ruolo è superiore a € 25.822,84. Non si dà luogo a concessione di sospensione o rateazione del pagamento per cifre di importo complessivamente dovuto all'Ente inferiore a € 1.000,00, se non per situazioni di particolare gravità, debitamente comprovate.
13. Ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/06 la misura annua degli interessi da applicarsi sulle somme dovute per omesso o ritardato versamento dei tributi comunali è determinata incrementando dello 0,5% il tasso annuo di interesse legale, calcolato su base giornaliera. Gli stessi interessi si applicano nel caso di rimborso di importi versati e non dovuti.

Art. 13: Formazione dei Ruoli.

1. I ruoli predisposti nelle forme e con le modalità previste in forza di norme legislative e regolamentari, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della relativa entrata.

TITOLO V°

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 14: Tutela giudiziaria.

1. Sono poste in essere dai funzionari preposti le norme di legge a scopo deflattivo finalizzate a prevenire ed evitare l'insorgere di eventuali procedure contenziose con i contribuenti.
2. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo n° 546/92 e successive modificazioni, l'Ente sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi ovvero mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate sia patrimoniali che tributarie, il Comune o il concessionario ex art. 52 possono farsi assistere da un professionista abilitato.
4. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 15: Autotutela.

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett.b) del Decreto Legislativo n° 446/97, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo.
2. L'annullamento del provvedimento può essere disposto dal funzionario, anche qualora il provvedimento stesso sia divenuto definitivo, ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
3. Il funzionario responsabile, in pendenza di giudizio, a seguito dell'analisi dei seguenti fattori:
 - a) valore della lite
(comunque non inferiore alle spese valutate necessarie per la lite stessa);
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;

e qualora dall'analisi stessa emerga l'inutilità di coltivare una lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico, può proporre degli accordi transattivi, previsti a norma di legge e/o regolamento.

Art. 16: Accertamento con adesione.

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con il Decreto Legislativo n° 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della Legge n° 449/97. Tale accertamento dovrà essere disciplinato mediante l'approvazione di apposito regolamento.

TITOLO VI° Disposizioni transitorie e finali

Art. 17: Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. In caso di sopravvenuta proroga a norma di legge del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e del termine per la deliberazione di tariffe e di aliquote d'imposta per i tributi e i servizi locali, il termine di versamento annuale di tributi comunali avente scadenza al 31 gennaio, si considera prorogato di 120 giorni.

Art. 18: Disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.